

ADDENDUM

all'Accordo/Contratto ex art. 8 *quinquies* D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. 2019-2021

(oneri contrattuali CCNL sanità privata 2016-2018 – DGR n. 614/2020)

Addendum all'accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

tra

ASL Roma 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Maria Brighenti n. 23, 00159, Roma, in persona Giorgio Casati, C.F. 13665151000, P.I. 13665151000 posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.aslroma2.it (di seguito, per brevità "ASL")

e

Società/Ente morale CASA DI CURA VILLA ANNA MARIA S.R.L. (denominazione e ragione sociale), C.F. e P.I. 04650081005 con sede legale in Via Saturnia, 25 Roma, 00183 RM - che gestisce la struttura privata accreditata CASA DI CURA VILLA ANNA MARIA S.R.L. (nome specifico struttura), codice NSIS /// codice SIAS 202022600 posta elettronica certificata: villaannamaria@pec.it, (di seguito per brevità "la struttura")

PREMESSO che

- a) a seguito di quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 e ribadito nella seduta del 27 luglio 2020, con la DGR n. 614 del 15 settembre 2020, la Regione, con riferimento al personale dipendente non medico, impegnato nell'erogazione di prestazioni con onere a carico del SSR nelle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza ospedaliera (per acuti e post acuti: riabilitazione e lungodegenza) nonché al personale dipendente non medico, impegnato nell'erogazione dell'assistenza nei Centri di Riabilitazione e presso altre strutture private accreditate che, alla data di sottoscrizione della pre-intesa (10 giugno 2020), ancora adottavano il previgente CCNL sanità privata AIOP-ARIS, ha disposto di procedere al riconoscimento di un'integrazione economica straordinaria, nelle more dell'adozione del provvedimento di revisione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, pari al 50% dell'importo correlato agli oneri incrementali del suddetto personale dipendente non medico sostenuto dalla sanità privata accreditata, in favore delle suddette strutture private accreditate che abbiano applicato il CCNL Sanità privata 2016-2018;
- b) con riferimento ai Centri di Riabilitazione, si precisa che l'entrata in vigore delle tariffe di cui alla DGR Lazio n. 979/2020, recante "*Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ex art. 11 della L. 241/1990*", è subordinata alla definizione del contenzioso pendente avanti al TAR Lazio (ricorso n.r.g. 9121/2020), che, qualora favorevole all'Amministrazione, determinerà per i Centri di riabilitazione la cessazione dell'integrazione economica prevista con il presente accordo;

- c) nella richiamata Delibera n. 614/2020 è stato previsto che i suddetti oneri incrementali dovranno essere comprovati sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante della struttura privata accreditata, attestante l'iscrizione all'INPS del personale dipendente, non medico, impegnato nell'erogazione di prestazioni accreditate, nonché dichiarati attraverso la registrazione dei dati nei flussi informativi SICO del MEF;
- d) nella medesima Delibera è stato, altresì, precisato che l'integrazione della remunerazione è disposta in via straordinaria, nelle more della revisione delle tariffe, strumento ordinario di definizione degli importi spettanti ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie, come stabilito dal Ministero della Salute;
- e) con il DCA n. U00243 del 25 giugno 2019, avente ad oggetto "Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n. 249/2017 – n. 555/2015 – n. 324/2015", è stato approvato lo schema di accordo/contratto avente efficacia per il triennio 2019-2021;
- f) tra la struttura e la ASL è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di *budget ex art. 8 quinquies* D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., relativo alle prestazioni con onere a carico del SSR, avente efficacia per il triennio 2019-2021;
- g) come previsto dalla DGR n. 614/2020, la spesa di cui al presente atto è a carico del Fondo Sanitario Regionale, nell'ambito del quale è stato individuato l'impegno specifico nei limiti dell'importo di euro 30.000.000,00, stanziati all'interno del fondo indistinto di cui alla Determinazione GSA n. DE G16549 del 31/12/2020;
- h) nelle more della sottoscrizione del presente *addendum*, è stato erogato l'acconto relativo agli oneri incrementali, nonché l'"*Una Tantum Riparatoria*", alle strutture private accreditate che hanno effettuato l'invio della dichiarazione sostitutiva circa l'applicazione del nuovo CCNL sanità privata, con allegata la tabella, in modalità SEMPLIFICATA, riportante l'indicazione del proprio personale, non medico, dipendente e iscritto all'INPS; a seguito dei controlli che saranno eseguiti in capo alle strutture richiedenti, verranno definiti i conguagli, sia a credito che a debito, sull'acconto erogato; tali strutture dovranno fornire la tabella COMPLETA (all. 1) con i costi e le informazioni di dettaglio, secondo le indicazioni già impartite;
- i) alle strutture che non hanno emesso fatture in acconto è consentito emettere un'unica fattura di saldo, comprensiva dell'importo a titolo di "*Una Tantum Riparatoria*" (laddove spettante), inviando dichiarazione sostitutiva circa l'applicazione del nuovo CCNL sanità privata 2016-2018, con allegata la tabella COMPLETA sopra citata;
- j) come disposto dalla DGR n. 614/2020, le parti sottoscrivono il presente *addendum* al contratto di *budget ex art. 8 quinquies* D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., al fine di regolamentare il riconoscimento, da parte della Regione Lazio, dell'integrazione economica, ulteriore rispetto al finanziamento già assegnato, pari al 50% degli oneri incrementali sostenuti dalle strutture private accreditate per il rinnovo del contratto del personale dipendente, non medico, impegnato nell'erogazione di prestazioni accreditate, precisando che tale riconoscimento è disposto in via straordinaria e nelle more della revisione delle tariffe a livello nazionale, quale strumento ordinario di definizione degli importi spettanti ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie, in quanto la sede naturale nella quale

prendere in considerazione i costi connessi al personale dipendente è quella tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 *sexies*, commi 5 e 6, del D. Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, che forma parte integrante del presente *addendum* contrattuale, la Società/Ente morale/struttura e la ASL (di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

1. Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget 2019-2021 già sottoscritto, ivi comprese quelle relative al budget complessivo assegnato per gli anni 2019-2021 per le prestazioni rese con onere a carico del SSR in favore di cittadini residenti e cittadini non residenti, che non si intende variato con il presente accordo, e tenuto conto dell'acconto, di cui al punto i) delle premesse, eventualmente erogato nelle more della sottoscrizione del presente *addendum*, alla struttura è riconosciuto:

- a) il 50% degli oneri incrementali sostenuti per il personale dipendente, non medico, iscritto all'INPS, in applicazione del nuovo CCNL Sanità Privata 2016-2018 (Categorie A, B, C, D ed E - sottoscrizione 8 ottobre 2020, art. 52);
- b) il 50% dell'importo a titolo di "Una Tantum Riparatoria" sostenuto per il personale dipendente, non medico, assunto prima del 1° gennaio 2020 e in servizio all'8 ottobre 2020 (art. 54 CCNL).

2. Gli oneri contrattuali di cui al presente *addendum* verranno riconosciuti dalla data di applicazione, da parte della struttura, del CCNL sanità privata 2016-2018 al singolo dipendente.

3. Si precisa che gli importi di cui al presente *addendum* vengono riconosciuti oltre i budget assegnati alla struttura, in acconto e salvo verifica e conguaglio sia a credito che a debito, nonché in via straordinaria per il periodo di efficacia del presente *addendum* e comunque nelle more della revisione delle tariffe a livello nazionale, successivamente al quale tali importi verranno riassorbiti dalle tariffe stesse. Il riconoscimento del 50% degli oneri incrementali è, pertanto, temporaneo e non determina in capo alla struttura alcun diritto acquisito per il futuro.

Art. 2 – Durata

1. Il presente *addendum* ha efficacia dalla data di pubblicazione della DGR n. 614/2020 fino all'adeguamento del 31 dicembre 2020.

2. La Regione si riserva la facoltà di prorogare il presente atto per un ulteriore periodo di tempo o anche fino alla data di scadenza dell'accordo/contratto di budget 2019-2021, qualora vi fossero le risorse necessarie per far fronte al relativo impegno di spesa, e fermo restando che, in ogni caso, il presente *addendum* non potrà avere efficacia oltre la data di adozione del provvedimento di revisione delle tariffe, anche qualora precedente alla naturale scadenza dello stesso.

Art. 3 – Oneri della struttura

1. Per tutta la durata del presente *addendum*, la struttura è tenuta a rilasciare, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (come da modello allegato al presente atto, **all. 2**), attestante l'iscrizione all'INPS del personale dipendente non medico e

recante la rendicontazione dei costi sostenuti per le attività accreditate; con riferimento alle dichiarazioni sostitutive per l'anno 2020, detta rendicontazione dovrà indicare anche l'importo sostenuto per l'“*Una Tantum Riparatoria*”.

2. La suddetta dichiarazione dovrà essere resa per ciascun presidio gestito e dovrà rendicontare il personale, in modo separato, per ciascuna tipologia di prestazione assistenziale a cui è assegnato. Nel caso di personale impegnato in diverse tipologie di prestazioni assistenziali, la struttura dovrà specificare su quale tipologia il dipendente è stato rendicontato, al fine di evitare il rischio di duplicazioni.

Art. 4 – Controlli

1. Prima dell'emissione dei provvedimenti di erogazione delle somme spettanti, come individuate al precedente art. 1, l'Amministrazione Regionale disporrà controlli, anche a campione, finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla struttura.

2. La struttura ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo ed è tenuta a consegnare i documenti giustificativi relativi alle spese che verranno richiesti.

3. La Regione Lazio si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla documentazione afferente il personale dipendente.

Art. 5 – Esito dei controlli

1. L'accertamento di dichiarazioni false nell'atto notorio obbliga la struttura alla restituzione integrale delle somme complessivamente erogate da parte dell'Amministrazione Regionale, maggiorate degli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e della rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione.

2. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente *addendum* e/o di irregolarità nella documentazione prodotta e/o la mancata collaborazione nell'attività di controllo di cui al precedente art. 4, diversa da quanto previsto al comma 1, laddove non sanabile e/o non regolarizzata entro 5 giorni dalla segnalazione, comporterà la facoltà per l'Amministrazione Regionale di richiedere la restituzione parziale delle somme erogate nella misura pari al 10% dell'importo complessivo erogato alla struttura ai sensi dell'articolo 1 di cui al presente accordo. Anche in tal caso verranno applicati gli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e la rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione.

3. Nel caso di mancata restituzione totale o parziale delle somme entro 30 gg dalla richiesta, in ragione di quanto sopra previsto, si procederà al recupero delle stesse sulle prime fatture utili emesse in ambito sanitario dalla struttura ad altro titolo.

4. Resta inteso che in caso di compilazioni parziali relative a dati essenziali per l'identificazione della posizione del dipendente non si procederà al pagamento degli oneri incrementali di cui al presente atto.

Art. 6 – Norma di rinvio


Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rinvia al contratto di budget già sottoscritto digitalmente e parte integrante dello stesso, ivi compreso il Regolamento di cui alla Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, allegato al contratto già sottoscritto.

Roma, 24/06/2021

- la ASL Roma 2 per il Direttore Generale:


Dr.ssa Rosalba Piemontese
Responsabile UOS Amministrativa
Specialistica e Territoriale

(giusta delega conferita con delibera ASL RM2 n. 359 del 4.02.2021, confermata con delibera ASL RM 2 n. 982 del 30.03.2021)



- la struttura : CASA DI CURA VILLA ANNA MARIA S.R.L

Il Legale Rappresentante



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., la struttura dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui all'articolo 1, 2, 3, 4, 5 e 6.


Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da consegnare alla ASL.

Roma, 24/06/2021

- la ASL Roma 2, per il Direttore Generale:

Dr.ssa Rosalba Piemontese
Responsabile UOS Amministrativa
Specialistica e Territoriale

(giusta delega conferita con delibera ASL RM2 n. 359 del 4.02.2021, confermata con delibera ASL RM 2 n. 982 del 30.03.2021)



- La struttura : CASA DI CURA VILLA ANNA MARIA S.R.L

Il Legale Rappresentante

